

		<p><i>Ministero Istruzione</i> <b>ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI"</b> <b>PATERNÒ - RAGALNA</b> Via Virgilio 3 - 95047 P A T E R N Ò (CT) Tel. 095/622682</p>		
<p>Cod. fiscale 80008070874 Cod. Meccanografico CTIC84200B P.E.O. <a href="mailto:ctic84200b@istruzione.it">ctic84200b@istruzione.it</a> P.E.C. <a href="mailto:comprendivomarconi@pec.it">comprendivomarconi@pec.it</a> Sito Web <a href="http://www.marconiscuola.edu.it">http://www.marconiscuola.edu.it</a></p>				

Al Personale docente  
Al personale ATA  
Al DSGA  
Al Sito web

### Circolare n° 20 del 15/09/2022

**OGGETTO: L'incompatibilità nel pubblico impiego. Specificità del comparto scuola. Aggiornamento giurisprudenziale 2022.**

Ricordo al personale dipendente iscritto ad albi professionali e a quanti svolgono attività retribuite le norme vigenti in materia di incompatibilità tra i lavori autonomi e il contratto sottoscritto dal docente col MI.

L'impiego pubblico è caratterizzato da un rigoroso regime di incompatibilità, in base al quale al dipendente pubblico è preclusa la possibilità di svolgere attività **commerciali, industriali, imprenditoriali e professionali in costanza di rapporto di lavoro con la P.A.** La ratio di tale divieto, che permane anche nel sistema del pubblico impiego contrattualizzato, va rinvenuta nel principio costituzionale di esclusività della prestazione lavorativa a favore del datore pubblico, espressa dall'art. 98, comma 1, Cost.

La regola dell'incompatibilità assoluta con riferimento al personale scolastico, **sia a tempo pieno che parziale** con prestazione lavorativa superiore al 50%, è posta dall'art. 508, comma 10, d.lgs. 297/1994 (Testo unico Istruzione) rispetto all'esercizio di attività commerciali, industriali e professionali ovvero svolte alle dipendenze di soggetti privati o, ancora, comportanti l'accettazione di cariche in società costituite a scopo di lucro. La disposizione del Testo unico istruzione ricalca le ipotesi descritte dall'art. 60, d.P.R. n. 3/1957 la cui integrazione determina la diffida da parte del datore di lavoro ad interrompere, entro 15 giorni, l'attività incompatibile a pena di decadenza dal lavoro pubblico.

Anche per il personale della scuola vige la regola generale dell'incompatibilità tra lo *status* di pubblico impiegato e l'esercizio di attività extra istituzionale. Il riferimento normativo è al comma dieci dell'art. 508, d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 considerato nella parte in cui rinvia ai divieti ex art. 60, d.p.r. 3/1957.

Accanto alle ipotesi di incompatibilità assoluta, la disciplina specifica dettata per il comparto scuola e, in particolare, per il personale docente aggiunge poi l'ipotesi dell'assunzione di lezioni private ad alunni dell'istituzione scolastica in cui si presta servizio. La legge, in forza del principio per cui nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private, sancisce la nullità degli scrutini o delle prove d'esame svoltesi in violazione del predetto divieto (art. 508 commi 1 e 5, d.lgs. 297/1994).

Il divieto è ribadito anche nell'ambito del CCNL del 16 novembre 2007 considerato nella parte in cui contempla, tra le prestazioni volte ad ampliare l'offerta formativa che possono essere svolte dal docente, le attività didattiche di recupero e quelle rivolte agli adulti escludendo espressamente dai destinatari dell'attività gli alunni delle proprie classi (art. 32). Diverso è il caso delle lezioni private impartite agli

alunni frequentanti scuole diverse da quelle di servizio. Lo svolgimento di questa attività, infatti, è ammesso previa autorizzazione del dirigente scolastico, il quale abbia valutato la compatibilità con l'orario di insegnamento e al quale sia stato preventivamente comunicato il nome e la provenienza dell'alunno.

Tale adempimento si concretizza in una vera e propria richiesta di autorizzazione soggetta al regime di cui all'art. 53, d.lgs. 165/01, con la conseguenza che la stessa si intende rilasciata una volta che sia decorso il termine per provvedere.

Il personale che contravvenga ai divieti posti nel comma 10 viene diffidato dal direttore generale o capo del servizio centrale competente ovvero dal provveditore agli studi a cessare dalla situazione di incompatibilità. L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione disciplinare.

Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, viene disposta la decadenza con provvedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale docente della scuola materna, elementare e media e, sentito il Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione, per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore. Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.

#### **In occasione della presa di servizio del personale a t.i./t.d.:**

- il dipendente sottoscrive, ai sensi del DPR 445/00, la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità. Detta dichiarazione implica l'assenza di attività lavorative o professionali in essere, incompatibili con il rapporto di lavoro alle dipendenze della scuola;
- è opportuno che il dipendente, in quella sede, dichiari anche attività che ritiene compatibili con l'assunzione dell'impiego alle dipendenze della scuola poiché la valutazione di compatibilità è rimessa al dirigente e poiché alcune attività, pur compatibili, non possono essere svolte se non previa autorizzazione del dirigente stesso.

#### **Conseguenze:**

- se il dipendente svolge una attività incompatibile, NON può assumere l'impiego alle dipendenze della scuola;
- le eventuali richieste di autorizzazione e/o aspettativa seguono necessariamente l'instaurazione del rapporto di lavoro pubblico e dunque non potranno essere concesse anche laddove non subordinate alla valutazione di opportunità da parte del dirigente senza che sia soddisfatta la condizione di cui sopra;
- in particolare, non è possibile "aggirare" una incompatibilità mediante la concessione dell'aspettativa ex art. 18, c. 3, CCNL 2007 o la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time, poiché la sussistenza di un'attività incompatibile impedisce l'instaurarsi del rapporto di lavoro con la scuola;
- **la dichiarazione ex DPR 445/00, se non veritiera, profila una responsabilità penale, rispetto alla quale il Dirigente ha obbligo di denuncia;**
- la corresponsione di emolumenti percepiti senza autorizzazione è fonte di responsabilità contabile per danno erariale da parte del percettore (art. 53, comma 7, D.Lgs. n. 165/2001).

Il personale ATA – visto che l'art. 508 TU istruzione è riferito al solo personale docente – può svolgere altri incarichi retribuiti solo se è titolare di un rapporto di lavoro part time.

Si allega alla presente la Nota 12437 del 26/08/2022 dell'USR del Piemonte, inviata dal MI e si invitano le SS.LL. a leggere con attenzione.

**IL DIRIGENTE**

***Prof.ssa Maria Santa Russo***

*Documento informatico firmato digitalmente*

*ai sensi del CAD e normativa connessa*